

1.2024 Generalità



Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2024

Stato al 1° gennaio 2024

2	71 964	8 893	0	32%
570	0	10 192	0	0%
581	0	1 743	5 041	0%
0	931	251 734	0	0%
0	0	126 418	0	0%
7 150	931	263 649	6 109	0%
0	0	0	27 496	0%
1989	0	0	89 574	0%
1990	0	0	117 070	0%
9 403	43 600	6 629	0	20%
976	4 757	288	0	2%
7	7 289	1 559	0	3%
		2 913	0	0%
		173	0	2%
	1 794	1 265	0	1%
	955	836	0	0%
	16 418	431	0	7%
	8 599	0	0	4%
	0	0	0	0%
	0	0	245 834	0%
	0	9 102	0	23%

In breve

Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024.

Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)

Maggiori informazioni sulla riforma AVS 21 sono disponibili negli opuscoli informativi *Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)*. *Che cosa cambia?*, 3.01 – *Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS*, 3.04 – *Riscossione flessibile della rendita*, 3.06 – *Calcolo anticipato della rendita* e 3.08 – *Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento*.

Il video esplicativo sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) presenta le novità in modo semplice e comprensibile: <https://ahv-iv.ch/rl/videoahv21it>.

Indennità di perdita di guadagno (IPG)

1 Indennità del padre o della moglie della madre

Dall'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse al progetto «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, a determinate condizioni anche la moglie della madre ha diritto all'indennità di paternità. Per questo motivo il termine «indennità di paternità» è stato sostituito con «indennità per l'altro genitore»

2 Prolungamento del diritto all'indennità in caso di decesso di uno dei genitori

Se la madre muore nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, l'altro genitore (ossia il padre o la moglie della madre) riceve, oltre al congedo di due settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Il diritto si estingue prima in caso di ripresa dell'attività lucrativa da parte del padre o della moglie della madre.

Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane.

Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolungato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità.

Maggiori informazioni sono disponibili negli opuscoli informativi *6.02 – Indennità di maternità* e *6.04 – Indennità per l'altro genitore*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

1.2024-24/01-I